

PIANO FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE 2024-2026

Ai sensi dell'art.6 comma 2 del decreto legge 9 giugno 2021 n.80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021 n.113, nonché delle indicazioni contenute nel Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), il presente piano è assorbito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e ne rappresenta un allegato.

Sono state prese a riferimento per la redazione del presente Piano triennale del fabbisogno del personale 2024-2026:

- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i C.C.N.L. del comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritti rispettivamente in data 21/05/2018 e in data 16/11/2022;
- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 che stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 che prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, stabilendo, in particolare, che tale programma, attraverso l'adeguamento in tal senso dell'ordinamento interno dell'ente, non sia esclusivamente finalizzato a criteri di buon andamento dell'azione amministrativa, ma che tenda anche a realizzare una pianificazione di abbattimento dei costi relativi al personale;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con gli strumenti di pianificazione delle attività e delle performance nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;
- i provvedimenti attuativi dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, nella versione modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (comma 853 della Legge n. 160/2019), che stabiliscono che la spesa del personale, su cui calcolare il rapporto con le entrate correnti, non sia più

solo quella consolidata (ex. Comma 557 della Legge 296/2006), ma affida ad un decreto ministeriale l'individuazione della fascia nella quale collocare i Comuni in base al rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti;

- l'art 33, comma 2, del predetto decreto che prevede che *“I Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato- Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia”*;
- il decreto ministeriale a cui la sopracitata norma rinvia, che è stato adottato in data del 17 marzo 2020 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020 e, sulla scorta dell'intesa raggiunta in seno alla Conferenza Stato - Città, dispiega i suoi effetti a partire dal 20 aprile 2020.

Con il nuovo regime introdotto dal sopra indicato provvedimento, sono previsti i seguenti nuovi parametri alla stregua dei quali la spesa del personale deve essere contenuta entro determinati limiti generali e, al di sotto di questi, entro determinati limiti individuali:

- l'art. 3 che suddivide i comuni per fasce demografiche; alla fascia a) comuni con meno di 1.000 abitanti valore soglia 33,5 % ;
- l'art. 4 che individua con l'apposita tabella 1, i valori soglia di massima spesa del personale, diversi per fascia demografica di appartenenza, fornendo gli elementi per la relativa determinazione;
- l'art. 5 che stabilisce le percentuali di incremento della spesa del personale, con l'apposita tabella 2, e le ipotesi di deroga, fermo il limite di spesa corrispondente al valore soglia della tabella 1.

Pertanto, le prime operazioni di verifica che sono state effettuate per redigere il presente piano, riguardano:

- a) l'individuazione della spesa del personale, comprensiva di oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, desunta dall'ultimo rendiconto approvato. Il rendiconto di riferimento è quello dell'anno 2022;
- b) l'individuazione della media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, dedotto l'ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'ultima annualità considerata. Il triennio di riferimento è quello 2020-2021-2022 ed il fondo crediti di dubbia esigibilità da considerare è quello desunto dal bilancio di ogni anno del triennio;
- c) la determinazione del rapporto tra la spesa di cui al punto a) e la media delle entrate di cui al punto b), espresso con valore percentuale;

d) l'eventuale incremento della spesa del personale in riferimento alla percentuale di cui alla tabella 2 ovvero spendendo i resti maturati fino al 2022. E' procedibile nel solo caso in cui il predetto rapporto sia inferiore *al valore soglia* della tabella 1.

Nel caso di specie, sulla base di quanto analiticamente riportato nell'allegato prospetto contraddistinto come **allegato 1** che forma parte integrante e sostanziale del presente piano:

- il Comune di ZUMAGLIA appartiene agli enti di fascia a) e il valore soglia di cui alla tabella 1 è pari al 33,5%;
- la spesa del personale dell'anno 2022, al netto dell'IRAP, è pari a € **131.544,00**;
- la media delle entrate del triennio 2020-2022, al netto del FCDE, è pari a € 670.023,91;
- il rapporto tra le spese e le entrate di cui sopra è quindi pari al 19,34% ed è inferiore al valore soglia del 33,50% (€ **41.369,77**);

Sono state verificate le condizioni per procedere nel triennio 2024 – 2026 con le eventuali sostituzioni di personale:

- rispetto del limite di cui alla tabella 1 del DM 17/03/2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del D.Lgs. 34/2019 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- rispetto del limite di spesa con riferimento all'anno 2018.

E' stato verificato che il Comune di ZUMAGLIA:

- ha approvato con D.G.C. n. 32 del 30/05/2023 il PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE - PIAO - 2023/2025
- rispetta quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 relativamente all'indicatore dei pagamenti dell'anno 2021;
- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;

Tutto ciò premesso, viene pianificata come segue, in base alle esigenze organizzative dell'Ente, la programmazione del fabbisogno del personale 2024/2026 ed il piano annuale delle assunzioni 2024, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni:

ANNO 2024

Per l'anno 2024 la dotazione organica del personale del Comune di ZUMAGLIA non subirà alcuna variazione rispetto al 2023. Non si prevede nessuna nuova assunzione di personale, ma di procedere solo alla sostituzione dell'eventuale personale collocato a riposo e dell'eventuale personale dimissionario o trasferito per mobilità volontaria presso altri enti o cessato o che cesserà per altre cause.

Nei suddetti casi l'amministrazione si riserva esperite le procedure per la mobilità obbligatoria e volontaria, di attingere da graduatorie di concorso già aperte o, in subordine, bandire un concorso pubblico.

Per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, si potrà dare corso anche ad eventuali assunzioni nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile e di contenimento della spesa del personale.

ANNO 2025

Per l'anno 2025 la dotazione organica del personale del Comune di ZUMAGLIA subirà le seguenti variazioni rispetto al 2024:

- Assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore Amministrativo Area degli Istruttori (ex cat.C) da assegnare al Settore Finanziario a tempo parziale al 42%, attualmente un addetto è assunto con contratto a tempo determinato part time 42%.
- Assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore Amministrativo Area degli Istruttori (ex cat.C) da assegnare al Settore Demografico a tempo parziale al 75%, attualmente un addetto è assunto con contratto a tempo determinato part time 75%.

Il costo annuale di tali assunzioni, comprensivi di oneri riflessi e IRAP, è già ricompreso nella previsione di spesa di personale del triennio 2024-2026.

ANNO 2026

Per l'anno 2026 la dotazione organica del personale del Comune di ZUMAGLIA non subirà alcuna variazione rispetto al 2025. Non si prevede nessuna nuova assunzione di personale, ma di procedere solo alla sostituzione dell'eventuale personale collocato a riposo e dell'eventuale personale dimissionario o trasferito per mobilità volontaria presso altri enti o cessato o che cesserà per altre cause.

Nei suddetti casi l'amministrazione si riserva esperite le procedure per la mobilità obbligatoria e volontaria, di attingere da graduatorie di concorso già aperte o, in subordine, bandire un concorso pubblico.

Per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, si potrà dare corso anche ad eventuali assunzioni nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile e di contenimento della spesa del personale.

Il sopra riportato Piano dei fabbisogni di personale relativo agli anni 2024- 2025 – 2026 risulta compatibile con il prospetto della normativa vigente sopra esposta.

Si specifica che questo Ente:

- non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;
- non è tenuto all'applicazione delle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68.

Si specifica altresì il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale.

Si conferma infine la vigente dotazione organica così come indicata nell'allegato 3 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che non è necessario provvedere alla revisione della struttura organizzativa dell'Ente ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto già idonea alle esigenze organizzative del Comune.

Sono parti integranti e sostanziali del presente piano:

- ALLEGATO 1) CALCOLO CAPACITÀ ASSUNZIONALI (ART. 33, COMMA 4, D.L. 34/19 – D.P.C.M. 17/03/2020);
- ALLEGATO 2) VIGENTE DOTAZIONE ORGANICA